Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 263

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 7 ottobre 1972 **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 Un fascicolo L. 100 Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 6 ottobre 1972, n. **552.**

Ulteriori provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpite dal terremoto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di disporre ulteriori provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpite dal terremoto;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, e dei Ministri per l'interno, per le finanze, per la pubblica istruzione, per i lavori pubblici, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro;

Decreta:

TITOLO I

Pronto intervento

Art. 1.

Per provvedere alle ulteriori necessità urgenti, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, ratificato con legge 18 dicembre 1952, n. 3136, a seguito del movimento sismico che ha colpito la regione Marche fino al 30 giugno 1972, è autorizzata, in aggiunta alla spesa di lire 2 miliardi di cui all'art. 5 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito, con modificazioni, nella legge 16 marzo 1972, n. 88, la spesa di lire 2.000 milioni che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1972.

Opere pubbliche ed abitati

Art. 2.

Per il finanziamento degli interventi derivanti dalla applicazione dell'art. 6 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito, con modificazioni, nella legge 16 marzo 1972, n. 88, in dipendenza degli eventi sismici verificatisi nei comuni di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 266, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1972, n. 484, fino a tutto il mese di giugno 1972, l'autorizzazione di spesa di cui allo art. 8 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, è elevata a lire 17.500 milioni.

La maggiore somma di lire 7.500 milioni sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, nell'anno 1972.

Art. 3.

Il primo comma dell'art. 7 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito, con modificazioni, nella legge 16 marzo 1972, n. 88, è sostituito dal seguente:

« I contributi previsti dalla lettera *d*) del primo comma dell'art. 6 per la riparazione o ricostruzione dei fabbricati di proprietà privata di qualsiasi natura e destinazione, sono concessi, per ciascuna unità immobiliare distrutta o danneggiata, sull'ammontare della spesa effettivamente occorrente risultante da apposita perizia redatta da un tecnico iscritto nell'albo professionale e giurata avanti al cancelliere della pretura di Ancona ».

Il quinto comma del citato art. 7 è sostituito dal seguente:

« Le domande intese ad ottenere i benefici previsti dal presente articolo debbono essere presentate ai com-

petenti uffici del genio civile non oltre il termine del 31 dicembre 1972. Le perizie, a corredo delle predette domande, debbono essere presentate entro il successivo termine del 31 marzo 1973 ».

Art. 4.

L'Istituto di credito fondiario della regione Marche è autorizzato, in deroga all'art. 12, lettera *c*) del regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, ad emettere cartelle fondiarie fino all'importo massimo di lire trenta miliardi per la concessione di mutui agevolati a favore di enti, associazioni, cooperative, condominii, imprese e privati cittadini per il ripristino o la ricostruzione di immobili di loro proprietà danneggiati o distrutti dal terremoto.

I mutui di cui al comma precedente devono essere ammortizzati entro il termine massimo di 20 anni, con facoltà di estinzione anticipata, e non possono gravare sui mutuatari per interessi, diritti, commissioni, oneri fiscali e vari, compreso lo scarto cartelle, nonchè spese accessorie, in misura superiore al 5,50 per cento, compreso il rimborso del capitale.

I mutui suddetti possono essere concessi anche dietro ipoteca sull'immobile di secondo grado, purchè l'importo complessivo dei capitali garantiti da entrambe le iscrizioni ipotecarie non ecceda il 75 per cento del valore cauzionale attribuibile all'immobile a lavori ultimati. I mutui stessi non possono, comunque, eccedere il 100 per cento dell'ammontare dei lavori occorrenti al ripristino dello stabile, fermo restando il predetto limite di finanziamento del 75 per cento.

I mutui accordati dall'Istituto di credito fondiario della regione Marche ai sensi del primo comma del presente articolo sono garantiti dallo Stato per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi nella misura del 44 per cento dell'importo del mutuo stesso.

La garanzia dello Stato, nei limiti suddetti, diventerà operante entro 120 giorni dalla conclusione della esecuzione immobiliare nei confronti del mutuatario inadempiente, ove l'istituto mutuante dovesse restare incapiente del suo credito, e ciò purchè l'Istituto stesso abbia iniziato gli atti esecutivi entro un anno dal verificarsi della insolvenza.

Gli eventuali oneri derivanti dalla garanzia statale graveranno su apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1972 e successivi.

Per consentire la concessione dei mutui al tasso agevolato indicato al secondo comma del presente articolo è corrisposto all'Istituto di credito fondiario della regione Marche un contributo pari alla differenza tra il costo effettivo dell'operazione di mutuo e l'onere assunto dal mutuatario.

Il costo effettivo dell'operazione di mutuo è stabilito semestralmente con decreto del Ministro per il tesoro.

La concessione del contributo è disposta con decreto del Presidente della regione, sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnico-legale, nonchè delle proposte conclusive formulate su ciascuna domanda di mutuo dallo Istituto di credito fondiario della regione Marche.

All'uopo lo Stato metterà a disposizione della regione Marche l'importo annuo di lire 500 milioni per 20 anni, a decorrere dall'anno 1972. La parte di tale somma eventualmente non utilizzata per le finalità previste dalla presente legge sarà riversata al bilancio dello Stato.

La concessione dei mutui edilizi agevolati è subordinata alla rinuncia, da parte dei richiedenti, a qualsiasi altra forma di contributo a fondo perduto prevista dalla presente legge per i danneggiati dal terremoto.

Art. 5.

L'art. 9 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito in legge 16 marzo 1972, n. 88, è sostituito dal seguente:

« Il Ministero dei lavori pubblici interviene con la quota a propria disposizione di cui all'art. 3, quarto comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, fino alla concorrenza di lire 25 miliardi, per la realizzazione di un programma di edilizia abitativa nelle zone della regione Marche colpite dal terremoto.

In sede di assegnazione dei predetti alloggi sarà data la preferenza a coloro i quali sono rimasti senza tetto ».

Edilizia ospedaliera

Art. 6.

Per fronteggiare particolari ed urgenti situazioni determinate da sopraggiunte esigenze tecniche o sanitarie a seguito del terremoto del gennaio-febbraio e del giugno 1972 nelle Marche il limite di impegno di lire 150 milioni previsto dall'art. 13 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito, con modificazioni, nella legge 16 marzo 1972, n. 88, è elevato a lire 350 milioni.

Edilizia scolastica

Art. 7.

Il Ministero dei lavori pubblici, a valere sulle disponibilità di bilancio di cui all'art. 32 della legge 28 luglio 1967, n. 641, è autorizzato ad eseguire nei comuni di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 266, convertito in legge 8 agosto 1972, n. 484, opere di edilizia scolastica, ai termini della predetta legge n. 641, e della legge 18 marzo 1968, n. 444, fino ad un importo di lire 4.500 milioni in aggiunta a quello di lire 5.000 milioni già autorizzato dall'art. 10 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito, con modificazioni, nella legge 16 marzo 1972, n. 88.

Edilizia universitaria

Art. 8.

Per provvedere all'esecuzione di opere edilizie necessarie, il Ministero della pubblica istruzione è autorizzato ad assegnare all'Università di Ancona un contributo di lire 3 miliardi a valere sulle disponibilità di bilancio relativo all'edilizia universitaria di cui allo art. 34 della legge 28 luglio 1967, n. 641.

Palazzo di giustizia

Art. 9.

E' autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per la costruzione e l'arredamento del nuovo palazzo di giustizia di Ancona.

La relativa somma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1972 e 1973 e di lire 1.000 milioni per l'anno 1974.

L'incarico di progettazione sarà conferito con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per la grazia e la giustizia.

Opere portuali di Ancona

Art. 10.

E' autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per la riparazione o ricostruzione con miglioramenti tecnici delle opere portuali di Ancona danneggiate o distrutte dal sisma del giugno 1972.

La relativa somma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'anno 1972.

Interventi a cura dell'Istituto autonomo case popolari di Ancona

Art. 11.

L'Istituto autonomo case popolari della provincia di Ancona è autorizzato a contrarre mutui fino alla concorrenza di lire 1 miliardo per provvedere alla costruzione o all'acquisto di edifici da destinare ad alloggio dei sinistrati rimasti senza casa a seguito del terremoto del giugno 1972.

I mutui predetti sono concessi, anche in deroga ai rispettivi statuti ed ordinamenti, da Istituti di credito di diritto pubblico, assicurativi o previdenziali e dalle Casse di risparmio, sono garantiti dallo Stato e ad essi sono estese le disposizioni previste dagli articoli 2 e 3 della legge 8 aprile 1954, n. 144.

Per il raggiungimento dei fini di cui al primo comma del presente articolo è autorizzato il limite di impegno di lire 40 milioni per la concessione in favore dello Istituto autonomo case popolari della provincia di Ancona del contributo previsto dalla legge 2 luglio 1949, n. 408.

Le opere previste nei programmi di cui al primo comma possono essere realizzate dall'I.A.C.P. di Ancona, previe intese con il comune interessato, e con la procedura stabilita dall'art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, anche al di fuori dei piani di zona approvati ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167.

Le somme occorrenti per il pagamento del contributo saranno iscritte nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici a decorrere dall'esercizio finanziario 1972 e fino all'esercizio 2006 in ragione di lire 40 milioni annui.

TITOLO II

Interventi per il centro storico di Ancona

Art. 12.

Le disposizioni del presente titolo si applicano nello ambito dei quartieri del centro storico della città di Ancona, il cui perimetro sarà delimitato con decreto del Presidente della regione Marche su proposta del comune, sentita la Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Ancona.

Art. 13.

Le opere e gli interventi previsti dal presente titolo sono diretti a realizzare ed accelerare la ricostruzione del centro storico di Ancona, nel rispetto dei suoi valori storici ed ambientali, ed in particolare a provvedere:

a) al restauro ed al risanamento di edifici pubblici e privati lesionati dal sisma ovvero parzialmente crollati, nonchè di quelli contenenti abitazioni che, pur non lesionate, richiedono interventi di carattere igienico-sanitario;

b) alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, nonchè delle opere pubbliche di edilizia sociale;

c) alla ricostruzione di quelle parti del centro storico, le cui caratteristiche non sono tali da richiedere l'integrale conservazione delle strutture esistenti.

Le opere e gli interventi sono effettuati sulla base di piani particolareggiati approvati dalla regione Marche.

I piani di cui al precedente comma hanno gli effetti previsti dall'art. 9 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

Per l'occupazione e per l'espropriazione degli immobili occorrenti per l'attuazione dei piani, si applicano le norme della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Art. 14.

E' istituita una commissione tecnica speciale presieduta dal Presidente della giunta regionale delle Marche e composta:

1) dall'Assessore regionale all'urbanistica, che per delega può presiederla;

2) dall'Assessore regionale ai lavori pubblici;

3) da due rappresentanti dell'amministrazione comunale di Ancona;

4) da un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;

5) dal soprintendente ai monumenti e gallerie di Ancona o da un suo delegato;

6) dal soprintendente alle antichità di Ancona o da un suo delegato;

7) dall'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile di Ancona o da un suo delegato;

8) dall'ufficiale sanitario di Ancona;

9) dall'ingegnere capo del comune di Ancona;

10) da due esperti in urbanistica designati dal consiglio comunale di Ancona;

11) da due esperti, uno in tecnica delle costruzioni e uno in geotecnica, designati dal Ministero dei lavori pubblici, sentito il comune di Ancona.

La commissione, costituita con provvedimento del Presidente della regione, esprime il proprio parere sui piani di cui all'art. 13 e sulle richieste di licenza edilizia.

Il parere della commissione sostituisce — per quanto riguarda gli interventi e le opere da effettuare in attuazione dei piani — ogni altro parere o determinazione degli organi di amministrazione, anche se previsti da leggi speciali, nonchè il parere della commissione edilizia comunale. Ai fini dell'approvazione dei progetti e del rilascio delle licenze edilizie il predetto parere ha efficacia vincolante.

Art. 15.

E' consentito derogare alle norme di cui alla legge 25 novembre 1962, n. 1684, e successive modificazioni e integrazioni, quando ciò si renda necessario per la formazione dei piani particolareggiati di cui all'art. 13 del presente decreto o per attuare gli interventi previsti dai piani medesimi.

La deroga deve essere richiesta, per il tramite dello ufficio del genio civile, al Ministero dei lavori pubblici, che la può autorizzare, previo parere favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che potrà imporre l'adozione di particolari cautele.

Art. 16.

Per l'esecuzione degli interventi previsti nel presente titolo, il comune può far ricorso all'espropriazione ovvero può sostituirsi, mediante l'occupazione temporanea degli immobili, ai proprietari interessati, quando gli stessi abbiano omesso di aderire entro sessanta giorni all'invito all'uopo ad essi rivolto dal sindaco.

Nel caso in cui l'immobile sul quale è stato effettuato l'intervento venga restituito al proprietario non è dovuto alcun indennizzo per l'occupazione temporanea.

Art. 17.

Si può far luogo all'espropriazione altresì nel caso in cui l'attuazione dei piani particolareggiati comporti, per gli edifici da ricostruire o da ristrutturare, modificazioni della situazione delle unità immobiliari originarie senza modificazione della destinazione d'uso, ed i proprietari non raggiungano un accordo, entro sessanta giorni dall'invito all'uopo rivolto dal sindaco.

In tal caso ai proprietari che risultavano tali alla data del 25 gennaio 1972 spetta il diritto di prelazione per l'acquisto delle nuove unità immobiliari, secondo una graduatoria che comporti precedenza per i proprietari che vi abitavano alla data del sisma.

Il diritto di prelazione è esercitato entro sessanta giorni dall'invito del sindaco.

Il prezzo di cessione di ciascuna unità è determinato dall'U.T.E. in base al costo di realizzazione dell'intervento, maggiorato di una quota per le spese di espropriazione e generali. Dal costo è detratto il contributo devoluto ai sensi del successivo art. 21.

Al pagamento del prezzo di cui al precedente comma, il cessionario provvede nei modi ed alle condizioni indicate nel successivo art. 18.

Art. 18.

Nei casi di sostituzione previsti dal precedente art. 16, gli edifici o le unità immobiliari sono restituiti, dopo l'esecuzione degli interventi, ai proprietari, i quali sono tenuti al rimborso, in unica soluzione, della spesa sostenuta limitatamente alla parte eccedente il contributo devoluto ai sensi del successivo art. 21.

Il proprietario che si impegna, per un periodo di almeno 15 anni, ad abitare l'unità immobiliare, ovvero a darla in locazione a soggetti compresi nella graduatoria di cui all'art. 22 ad un canone convenzionato con il comune, è tenuto a restituire una somma pari al 70 per cento della spesa sostenuta, come sopra determinata, con pagamento in 25 annualità, senza corresponsione di interessi.

Le agevolazioni di cui al precedente comma sono concesse soltanto a coloro che erano proprietari dello immobile alla data del 25 gennaio 1972.

Art. 19.

Il comune, sia nei casi di espropriazione che in quelli di sostituzione, può effettuare le opere e gli interventi direttamente o a mezzo di enti ed istituti da esso delegati.

La delega di cui al comma precedente comprende tutti gli adempimenti necessari per la realizzazione delle opere e degli interventi, ivi compresi la espropriazione e l'occupazione temporanea nonchè quelli di cui agli articoli 17 e 18 precedenti.

Art. 20.

Nell'ambito dei propri compiti e finalità istituzionali, la Gestione case lavoratori è autorizzata a predisporre programmi straordinari di costruzione nonchè gli interventi previsti dall'art. 26 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni, anche nel perimetro delimitato come centro storico dal vigente piano regolatore di Ancona, in relazione agli eventi sismici verificatisi sino a tutto il mese di giugno 1972.

A tali programmi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, 15, 16, 17 e 18 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito nella legge 16 marzo 1972, n. 88.

L'intervento della Gestione è effettuato nei limiti delle somme stanziate ai sensi dell'art. 14 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito nella legge 16 marzo 1972, n. 88.

Art. 21.

Nel caso di espropriazione o di sostituzione, il contributo per la ricostruzione e la riparazione dei fabbricati previsto dall'art. 6, lettera *d*), del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito nella legge 16 marzo 1972, n. 88, è devoluto al comune ovvero all'ente delegato.

Art. 22.

Le unità immobiliari costruite, risanate o ristrutturate ai sensi delle norme del presente titolo e non restituite ai precedenti proprietari, nonchè quelle restituite o sulle quali è stato esercitato il diritto di prelazione nel caso in cui rispettivamente i proprietari o i cessionari abbiano assunto l'impegno di cui al secondo comma dell'art. 18, sono assegnate in locazione secondo una graduatoria formata da una commissione composta:

1) dal presidente del tribunale di Ancona o da un magistrato da lui delegato, che la presiede;

2) da tre rappresentanti della regione Marche;

3) dal sindaco di Ancona o da un suo delegato;

4) da due consiglieri comunali, di cui uno di minoranza;

5) dal presidente dell'I.A.C.P. di Ancona o da un suo delegato;

6) da un rappresentante dei sindacati dei lavoratori designati unitariamente dalle tre confederazioni più rappresentative.

I criteri per l'assegnazione, previa la determinazione da parte dell'ufficio tecnico erariale dei relativi canoni di locazione, sono stabiliti dalla regione Marche, sentito il comune, tenuto conto dell'opportunità di favorire la permanenza nel centro storico di coloro che vi abitavano o svolgevano attività prima dell'evento sismico.

Art. 23.

Fino all'approvazione dei piani particolareggiati, di cui all'art. 13, nell'ambito del centro storico delimitato nel vigente piano regolatore generale della città di Ancona, possono essere autorizzate soltanto opere di restauro e di consolidamento dell'edilizia monumentale, storica ed artistica, vincolata ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, opere di ripristino dell'urbanizzazione primaria, nonchè interventi di consolidamento delle opere di urbanizzazione secondaria.

TITOLO III

Interventi per il restauro del patrimonio archeologico, storico e artistico

Art. 24.

L'autorizzazione di spesa di lire 800 milioni, di cui all'art. 19 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito, con modificazioni, nella legge 16 marzo 1972, n. 88, è elevata a lire 2.800 milioni.

La maggiore spesa di lire 2.000 milioni è destinata agli stessi interventi di cui al predetto art. 19, da attuare con le modalità di cui al secondo comma dello stesso articolo.

Provvidenze per i lavoratori

Art. 25.

Agli operai ed apprendisti delle aziende industriali ed artigiane dei comuni di Ancona, Falconara Marittima, Montemarciano, sospesi o lavoranti ad orario ridotto in dipendenza del terremoto che ha colpito la zona, è corrisposta, con decorrenza 25 gennaio 1972 e fino al 31 dicembre dello stesso anno, una indennità, non cumulabile con l'integrazione salariale, pari all'80 per cento della retribuzione globale che sarebbe ad essi spettata per le ore di lavoro non prestato compreso tra le 0 ore ed il limite massimo di ore previste dai contratti collettivi di lavoro, ma comunque non oltre le 44 ore settimanali.

Agli impiegati delle aziende industriali ed artigiane dei comuni di cui al comma precedente, è corrisposta, per lo stesso periodo, un'indennità ragguagliabile a giornata, pari all'80 % della retribuzione mensile spettante al momento della sospensione e comunque non eccedente le 200 mila lire mensili. Dalle provvidenze di cui al presente comma sono esclusi i dirigenti.

Al pagamento dell'indennità ai dipendenti da aziende industriali ed artigiane provvede la Cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria con gli stanziamenti di cui all'art. 13 della legge 5 novembre 1968, n. 1115.

Le domande intese a conseguire le prestazioni dovranno essere presentate dalle aziende alla Cassa predetta entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto ovvero entro quindici giorni dalla data delle sospensioni o riduzioni dell'orario di lavoro che siano posteriori alla data anzidetta.

Art. 26.

L'indennità di cui al secondo comma dell'articolo precedente è corrisposta entro gli stessi limiti e con le stesse modalità anche ai lavoratori dipendenti da aziende commerciali dei comuni di cui allo stesso articolo, sospesi dal lavoro in dipendenza dei fenomeni sismici.

A tal fine è autorizzata la spesa di L. 1.200 milioni da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per lo anno 1972.

Art. 27

Ai lavoratori autonomi, titolari di aziende esplicanti l'attività nei comuni di Ancona, Falconara Marittima e Montemarciano, assicurati presso le gestioni speciali per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, istituite presso lo Istituto nazionale della previdenza sociale, i quali abbiano già percepito, in presenza delle condizioni richieste, lire 90.000 in forza dell'art. 20 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito, con modificazioni, nella legge 16 marzo 1972, n. 88, è corrisposto a titolo straordinario e tenuto conto del perdurare del sisma, un ulteriore contributo di lire 210.000.

Per coloro i quali siano stati danneggiati dai movimenti sismici che si sono ripetuti dal giugno 1972 in poi e semprechè le aziende esplichino l'attività nei comuni di cui al comma precedente, il contributo è stabilito nella misura unica di lire 300.000.

Per le modalità di erogazione delle somme di cui al presente articolo sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'art. 16 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 6. Il termine per la presentazione delle domande è stabilito in sessanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è assunto a carico dello Stato nel limite di spesa di lire 1.734 milioni.

Detta somma sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1972.

Art. 28.

A decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 30 giugno 1972 e fino a tutto il periodo di paga in corso alla data del 31 dicembre 1974, è concesso uno sgravio sul complesso dei contributi da corrispondere all'Istituto nazionale della previdenza sociale dalle aziende industriali, artigiane e commerciali che impiegano dipendenti nei territori dei comuni indicati al precedente art. 27.

Lo sgravio contributivo è stabilito nella misura del 20 per cento delle retribuzioni, assoggettate alla contribuzione per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, corrisposte ai dipendenti che effettivamente lavorano nei territori di cui al precedente comma, al netto dei compensi per lavoro considerato straordinario dai contratti collettivi e, in mancanza, dalla legge.

Il predetto sgravio contributivo si distribuisce tra i datori di lavoro e i lavoratori, tenuto conto della percentuale in cui rispettivamente concorrono al comples-

so dei contributi per le assicurazioni sociali obbligatorie, nella misura del 17 per cento e del 3 per cento delle retribuzioni.

A decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 30 giugno 1972 e fino a tutto il periodo di paga alla data del 31 dicembre 1974, alle aziende industriali, commerciali e artigiane è concesso un ulteriore sgravio contributivo nella misura del 10 per cento delle retribuzioni, calcolate con i criteri di cui al secondo comma del presente articolo, corrisposte al solo personale assunto posteriormente alla data del 30 giugno 1972 e risultante superiore al numero complessivo dei lavoratori occupati dalle aziende nei sovraindicati territori alla data medesima, ancorchè lavoranti ad orario ridotto o sospesi.

I datori di lavoro deducono l'importo degli sgravi dal complesso delle somme dovute per contributi allo Istituto nazionale della previdenza sociale.

Il datore di lavoro che applica gli sgravi in misura maggiore di quella prevista a norma del presente decreto sarà tenuto a versare una somma pari a cinque volte l'importo dello sgravio indebitamente applicato.

I proventi derivanti all'Istituto nazionale della previdenza sociale dall'applicazione delle sanzioni previste al comma precedente, sono devoluti alla gestione per la assicurazione contro la disoccupazione involontaria.

Lo sgravio previsto dal presente articolo è anticipato dalle diverse gestioni previdenziali e assistenziali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale in proporzione all'importo dei contributi di competenza relativi a ciascun periodo in cui lo sgravio è applicato.

Il corrispondente onere è assunto a carico del bilancio dello Stato e sarà rimborsato all'Istituto nazionale della previdenza sociale nell'anno successivo a quello relativo alla scadenza del periodo di sgravio previsto dai precedenti primo e quarto comma.

Rateizzazione contributiva

Art. 29.

Gli istituti previdenziali ed assistenziali sono tenuti a concedere alle aziende che ne fanno domanda entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto la rateizzazione del pagamento dei contributi maturati e non versati sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori che hanno svolto la loro attività nei comuni indicati all'art. 1 del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 266, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1972, n. 484, per il periodo 1° gennaio-31 agosto 1972.

La rateizzazione, da concedere senza oneri di interessi e per il periodo massimo di 24 rate mensili, non si applica alla parte di contributi trattenuta dalle aziende ai lavoratori per le quote a loro carico.

Provvidenze alle imprese

Art. 30.

Alle piccole e medie imprese industriali, nonchè alle imprese commerciali ed artigiane, alberghiere, turistiche, termominerali e dello spettacolo, che abbiano subito danni o la cui attività sia stata interrotta o ridotta in conseguenza degli eventi sismici verificatisi nel gennaio-febbraio e nel giugno 1972, aventi sedi, filiali, stabilimenti, depositi, cantieri, esercizi, ecc. nei comuni di Ancona e Falconara Marittima è corrisposto un contributo a fondo perduto fino a L. 300.000.

Il suddetto contributo è concesso con decreto del prefetto di Ancona su proposta della commissione di cui al successivo art. 31.

Il contributo è corrisposto dalla prefettura di Ancona sui fondi che saranno ad essa somministrati con ordini di accreditamento commutabili in quietanza di contabilità speciale intestata alla medesima, dell'importo massimo di L. 100 milioni, che il Ministero della industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato ad emettere, anche in deroga alle disposizioni contenute nell'art. 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e nell'art. 285 del regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, per la parte relativa all'obbligo della presentazione dei rendiconti a favore dello stesso funzionario delegato.

Le provvidenze di cui al presente articolo sono estese alle imprese dei settori alberghiero, turistico, termominerale e dello spettacolo ubicate nei comuni di Senigallia, Montemarciano, Camerano, Numana e Sirolo.

Per la concessione dei contributi previsti dal presente articolo è autorizzata la spesa di L. 2.400 milioni da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1972.

Art. 31.

Le imprese industriali, commerciali ed artigiane, alberghiere, turistiche, termominerali e dello spettacolo che abbiano subito danni o la cui attività sia stata interrotta o ridotta in conseguenza degli eventi sismici verificatisi nel gennaio-febbraio e nel giugno 1972, aventi sedi, filiali, stabilimenti, depositi, cantieri, esercizi, ecc. nei comuni di Ancona e Falconara Marittima, sono ammesse ai benefici previsti dalle disposizioni richiamate negli articoli 22, 23, 24 e 26 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 7.

L'accertamento delle predette condizioni è effettuato da una commissione composta dal presidente della camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Ancona, o da un suo delegato, da un rappresentante della regione e dei comuni interessati, dal direttore dell'ufficio provinciale dell'UPICA, da tre esperti nominati dal prefetto, su designazione delle categorie degli industriali, dei commercianti e degli artigiani.

La commissione, nominata dal prefetto, presieduta dal presidente della camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Ancona, è istituita presso la camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Ancona.

Ai fini della concessione delle provvidenze previste dal primo comma del presente articolo, nonchè dallo art. 30 le imprese devono presentare domanda in carta libera al presidente della camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 32.

Per la copertura dei rischi derivanti dalle operazioni di credito a medio termine di cui al precedente articolo, saranno utilizzati il fondo di garanzia istituito presso l'« Istituto centrale per il credito a medio termine » (Mediocredito centrale) con l'art. 28 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modi-

ficazioni, in legge 23 dicembre 1966, n. 1142, che è integrato di L. 1.000 milioni, nonchè il fondo centrale di garanzia esistente presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane di cui alla legge 14 ottobre 1964, n. 1068, che è integrato di L. 300 milioni.

Le somme di cui al precedente comma saranno rispettivamente iscritte per L. 1.000 milioni nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1972 e per L. 300 milioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1972.

Per il concorso statale nel pagamento degli interessi saranno utilizzati il fondo istituito presso l'« Istituto centrale per il credito a medio termine » (Mediocredito centrale) con l'art. 31 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, che è integrato di L. 1.200 milioni, nonchè il fondo per il concorso statale per il pagamento degli interessi esistente presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane di cui all'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, che è integrato di L. 500 milioni.

Le somme di cui al precedente comma saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1972.

Agevolazioni creditizie

Art. 33.

Per la costruzione di nuovi impianti industriali nei comuni di Ancona e Falconara Marittima e per il rinnovo, la conversione o l'ampiamento di impianti industriali esistenti, nei comuni di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 266, convertito in legge 8 agosto 1972, n. 484, i finanziamenti contemplati dalla legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni e integrazioni, sono concessi, fino al 31 dicembre 1974, al tasso di interesse del 4 per cento, ferme restando le altre condizioni previste dalla stessa legge.

Nei comuni di Ancona e Falconara Marittima, ai finanziamenti contemplati dalla legge 16 settembre 1960, n. 1016, e successive modificazioni e integrazioni, si applica, fino al 31 dicembre 1974, il tasso agevolato di interesse del 4 per cento, ferme restando le altre condizioni previste dalla stessa legge.

Nel caso di proroga oltre il 31 dicembre 1974 delle leggi 30 luglio 1959, n. 623, e 16 settembre 1960, n. 1016, il tasso ridotto del 4 per cento previsto dai precedenti commi per i comuni di Ancona e Falconara Marittima si applicherà fino al 31 dicembre 1977.

Contributi integrativi bilancio enti locali

Art. 34.

L'autorizzazione di spesa di lire 2.000 milioni prevista dall'art. 25 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito, con modificazioni, nella legge 16 marzo 1972, n. 88, è elevata a L. 2.800 milioni.

La complessiva somma di L. 2.800 milioni è destinata agli interventi previsti nel predetto art. 25, da effettuarsi con le modalità ivi indicate, a favore dei comuni di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 266, convertito in legge 8 agosto 1972, n. 484, e della provincia di Ancona.

Contributi assistenziali

Art. 35.

L'autorizzazione di spesa di L. 2.500 milioni di cui all'art. 26 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito, con modificazioni, nella legge 16 marzo 1972, n. 88, è elevata a L. 13.300 milioni.

La maggiore somma di L. 10.800 milioni è destinata ai seguenti interventi:

a) assegnazione straordinaria per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza: L. 9.300 milioni;

b) assistenza in natura con distribuzione di materiale vario: L. 1.500 milioni.

Art. 36.

E' autorizzata la spesa di L. 1.000 milioni da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1972 per la concessione di contributi o sovvenzioni ai comuni ed alle province delle Marche per la riparazione di opere pubbliche danneggiate e per la erogazione di provvidenze contingenti.

Entrate degli enti locali

Art. 37.

Ai comuni di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 266, convertito in legge 8 agosto 1972, numero 484, e alla provincia di Ancona sono attribuite dalla Amministrazione finanziaria per il quadriennio 1974-1977 ai sensi dell'art. 14, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, sostituito con l'art. 1 della legge 24 luglio 1972, n. 321, somme di importo pari alle entrate riscosse nell'anno 1971 per i seguenti tributi e contributi maggiorati annualmente, per il secondo biennio, del 7,50 per cento:

1) per i comuni: *a*) imposta di famiglia e sul valore locativo, *b*) sovrimposta sul reddito dei terreni e dei fabbricati, *c*) imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, *d*) imposta di patente, *e*) contributo per la manutenzione delle opere di fognatura;

2) per la provincia di Ancona: *a*) sovrimposta sul reddito dei terreni e dei fabbricati, *b*) addizionale provinciale all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni.

Per il quinquennio 1973-1977, a favore dei comuni di cui al precedente comma della provincia di Ancona sono inoltre attribuite somme di importo pari alle entrate riscosse nell'anno 1971 per l'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili e per contributi di miglioria, maggiorate annualmente, per gli ultimi tre anni, del 7,50 per cento.

Per lo stesso quinquennio rimangono ferme tutte le altre disposizioni di cui all'art. 14 sopracitato.

Agevolazioni tributarie

Art. 38.

Ai territori dei comuni di Ancona e di Falconara Marittima si applicano, per un quinquennio a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni di cui all'art. 8 della legge 22 luglio 1966, n. 614, e successive modificazioni, considerandosi tali territori, a causa degli eventi tellurici verificatisi, zone depresse a tutti gli effetti.

Utilizzo fondi

Art. 39.

Le spese di parte corrente autorizzate dal presente decreto non utilizzate nell'anno 1972 possono esserlo nell'anno successivo.

Norme finanziarie

Art. 40.

All'onere di L. 35.174 milioni derivante dall'applicazione del presente decreto-legge nell'anno 1972 si provvede quanto a L. 34.434 milioni ed a L. 740 milioni rispettivamente con corrispondente riduzione dei fondi di cui ai capitoli n. 3523 e n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

All'onere di L. 1.240 milioni derivante dall'applicazione del decreto stesso nell'anno 1973 si provvede con corrispondente riduzione del fondo di cui al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 41.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 ottobre 1972

LEONE

ANDREOTTI — RUMOR — VALSECCHI — SCALFARO — GULLOTTI — FERRI — COPPO — TAVIANI — MALAGODI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1972
Atti del Governo, registro n. 251, foglio n. 104. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1972.

Riconoscimento dei diplomi di qualifica di « Stenodattilografo in lingue estere » e « Corrispondente commerciale in lingue estere » per l'ammissione ai concorsi per posti della carriera di concetto banditi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Servizi informazioni e proprietà letteraria, artistica e scientifica.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3 della legge 21 aprile 1965, n. 449, avente per oggetto il riconoscimento dei diplomi di qualifica rilasciati dagli istituti professionali, di Stato o legalmente riconosciuti, ai fini dell'ammissione ai concorsi per posti delle carriere di concetto nelle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 8 della legge 27 ottobre 1969, n. 754, che dispone la riapertura per un triennio dei termini per l'applicazione della predetta legge estendendone i benefici anche ai titolari di licenze rilasciate dalle soppresse scuole tecniche e professionali femminili;

Esaminate le esigenze di formazione professionale del ruolo della carriera di concetto esistente nella Presidenza del Consiglio dei Ministri Servizi informazioni e proprietà letteraria, artistica e scientifica in relazione alle specifiche attribuzioni di carattere amministrativo, contabile e tecnico, con riferimento a singoli diplomi di qualifica rilasciati da istituti professionali, di Stato o legalmente riconosciuti, ed a licenze rilasciate dalle soppresse scuole tecniche e professionali femminili, e rilevatane la corrispondenza;

Sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto interministeriale nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, per l'ammissione ai concorsi per posti della carriera di concetto banditi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Servizi informazioni e proprietà letteraria, artistica e scientifica saranno riconosciuti validi i diplomi di qualifica di « Stenodattilografo in lingue estere » e « Corrispondente commerciale in lingue estere ».

Roma, addì 22 febbraio 1972

Il Ministro per la pubblica istruzione
MISASI

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
EVANGELISTI

(11292)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1972.

Assegnazione agli uffici dei cinquecento posti di coadiutore dattilografo giudiziario aumentati nel ruolo organico dal 1° luglio 1972.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 274, recante, tra l'altro, disposizioni per l'aumento del ruolo organico del personale dei coadiutori dattilografi giudiziari;

Visto l'art. 1, primo comma, del citato decreto che fissa in cinquecento posti l'aumento per l'anno 1972;

Esaminate le esigenze degli uffici e tenuto conto degli indici di lavoro in rapporto alla consistenza degli organici dei magistrati e dei funzionari di cancelleria e segreteria;

Visto l'art. 1, ultimo comma, del summenzionato decreto;

Decreta:

I cinquecento posti di coadiutore dattilografo giudiziario, recati in aumento nell'anno 1972 nel ruolo organico di detto personale in virtù del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 274, sono assegnati, a decorrere dal 1° luglio 1972, ai seguenti uffici nel numero a fianco di ciascuno di essi segnato:

	Numero dei posti
Ministero di grazia e giustizia	5
Consiglio superiore della magistratura	2
Corte di cassazione	20
Tribunale superiore acque pubbliche	1
CORTI DI APPELLO	
Ancona	1
Bari	2
Bologna	2

	Numero dei posti
Brescia	1
Cagliari	2
Catanzaro	1
Firenze	2
Genova	2
L'Aquila	1
Lecce	1
Messina	1
Milano	3
Napoli	3
Palermo	1
Perugia	1
Potenza	1
Roma	3
Torino	4
Trento	1
Trieste	2
Venezia	1
Campobasso (Sezione di)	1

PROCURE GENERALI DELLA REPUBBLICA PRESSO LE CORTI DI APPELLO

	Numero dei posti
Bari	1
Firenze	1
Genova	1
Milano	2
Napoli	2
Palermo	1
Roma	2
Torino	2
Venezia	1
Salerno (Sezione di)	1

TRIBUNALI

	Numero dei posti
Agrigento	1
Alessandria	1
Ancona	1
Ascoli Piceno	1
Avellino	1
Bari	2
Belluno	1
Benevento	1
Bergamo	1
Biella	1
Bologna	1
Bolzano	1
Brescia	2
Brindisi	1
Cagliari	3
Caltagirone	1
Campobasso	1
Casale Monferrato	1
Catania	2
Catanzaro	1
Chiavari	1
Chieti	1
Civitavecchia	1
Como	1
Cosenza	1
Cuneo	1
Enna	1
Ferrara	1
Firenze	3
Forlì	1
Frosinone	1
Genova	3
Imperia	1
Ivrea	1
Lamezia Terme	1
Lanciano	1
L'Aquila	1
La Spezia	1
Latina	1
Lecce	1
Locri	1
Lodi	1
Macerata	1
Marsala	1
Matera	1
Messina	2
Milano	11
Monza	1
Napoli	8
Nuoro	1
Oristano	1
Padova	1
Palermo	2
Palmi	1
Pavia	1
Pescara	1
Pistoia	1
Pordenone	1
Potenza	1
Prato	1
Ravenna	1
Reggio Calabria	1
Reggio Emilia	1
Roma	11
Rovigo	1
Salerno	3
San Remo	1
Santa Maria Capua Vetere	2
Sassari	1
Savona	1
Siracusa	1
Teramo	1
Terni	1
Torino	5
Trani	2
Treviso	1
Trieste	1
Udine	1
Varese	1
Velletri	1
Venezia	2
Verbania	1
Vercelli	1
Verona	4
Vicenza	1

PROCURE DELLA REPUBBLICA PRESSO I TRIBUNALI

	Numero dei posti
Agrigento	1
Ancona	1
Bari	1
Bologna	2
Bolzano	1
Brescia	1
Brindisi	1
Busto Arsizio	1
Cagliari	1
Cosenza	1
Firenze	2
Frosinone	1
Genova	2
L'Aquila	1
Lecce	1
Messina	1
Milano	7
Monza	1
Napoli	5
Oristano	1
Palermo	1
Pescara	1
Reggio Calabria	1
Roma	6
Salerno	2
San Remo	1
Santa Maria Capua Vetere	1
Sassari	1
Teramo	1
Torino	3
Trani	1
Trieste	1
Velletri	1
Venezia	1
Verona	2

TRIBUNALI PER I MINORENNI

	Numero dei posti
Genova	2
Messina	1
Milano	2
Napoli	2
Perugia	1
Potenza	1
Roma	2
Torino	1
Trento	1

PRETURE

	Numero dei posti
Airola	1
Albano Laziale	1
Albenga	1
Alessandria	1
Amantea	1
Ancona	1
Anzio	1
Arezzo	1
Augusta	1
Aversa	1
Bari	2
Bassano del Grappa	1
Bergamo	2
Bettola	1
Bitonto	1
Bologna	3
Borgo Val di Taro	1
Breno	1
Brescia	2
Buccino	1
Cagli	1
Caldaro	1
Camposampiero	1
Canicattì	1
Capri	1
Carpi	1
Caserta	1
Casoria	1
Cassano d'Adda	1
Castellammare del Golfo	1
Castellammare di Stabia	1
Castell'Arquato	1
Castelnovo ne' Monti	1
Cecina	1
Chieri	1
Chieti	1
Chiusa	1
Cirò	1
Cittadella	1
Cles	1
Como	2
Conegliano	1
Cortina d'Ampezzo	1
Crema	1
Cuneo	1
Desio	2
Donnaz	1
Dorgali	1
Eboli	1
Empoli	1
Fano	1
Ferrara	2
Finale Emilia	1
Firenze	3
Foligno	1
Frosinone	1
Gaeta	1
Galatina	1
Gallarate	1
Gallina	1
Gemona del Friuli	1
Genova	3
Genzano di Roma	1
Grumello del Monte	1
Gualdo Tadino	1
Guspini	1
Imola	2
Imperia	1
Isili	1
Lagonegro	1
La Maddalena	1
Langhirano	1
La Spezia	2
Latina	2
Latisana	1
Lauria	1
Lecce	2
Legnano	2
Lodi	1
Macerata	1
Manduria	1
Manfredonia	1
Mezzolombardo	1
Milano	7
Minervino Murge	1
Misilmeri	1
Moncalieri	2
Monguelfo	1
Monsummano Terme	1
Montebelluna	1
Montepulciano	1
Montevarchi	1
Mussomeli	1
Napoli	8
Nizza Monferrato	1
Noci	1
Otranto	1
Ottaviano	1
Parma	2
Partanna	1
Pavia	1
Penne	1
Pergine Valsugana	1
Pergola	1
Perugia	2
Pescara	2
Petilia Policastro	1
Piacenza	1
Pietrasanta	1
Pinerolo	1
Piove di Sacco	1
Pisa	1
Pistoia	2
Pizzo	1
Polizzi Generosa	1
Pomigliano d'Arco	1
Pontedera	1
Popoli	1
Pordenone	1
Portogruaro	1
Racconigi	1
Reggio Calabria	1
Rimini	1
Roccadaspide	1
Rodi Garganico	1
Rogliano	1
Roma	7
Salemi	1
Salerno	1
Salò	2
San Cipriano Picentino	1
San Donà di Piave	1
San Giovanni Valdarno	1
San Miniato	1
Santadi	1
Sant'Antioco	1
Saronno	1
Sarzana	1
Sassari	1
Savona	1
Schio	1
Serramanna	1
Sezze	1
Silandro	1
Sinnai	1
Siracusa	2
Soave	1
Sorrento	1
Sorso	1

	Numero dei posti
Strongoli	1
Taormina	1
Taranto	1
Thiene	1
Tione di Trento	1
Tivoli	1
Tolentino	1
Torino	6
Torre Annunziata	1
Trecastagni	1
Treviglio	1
Treviso	1
Tricarico	1
Trino	1
Venezia	1
Verona	2
Viareggio	1
Vicenza	1
Totale	500

Roma, addì 11 agosto 1972

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1972
Registro n. 37 Grazia e giustizia, foglio n. 65

(11209)

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1972.

Riconoscimento della licenza di scuola tecnica a indirizzo industriale per l'ammissione ai concorsi per posti della carriera di concetto del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Visto l'art. 3 della legge 21 aprile 1965, n. 449, avente per oggetto il riconoscimento dei diplomi di qualifica rilasciati dagli istituti professionali di Stato o legalmente riconosciuti, ai fini dell'ammissione ai concorsi per l'accesso alle carriere di concetto nelle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 8 della legge 27 ottobre 1969, n. 754, che dispone la riapertura per un triennio dei termini per l'applicazione della citata norma, estendendone i benefici anche ai titolari di licenze rilasciate dalle soppresse scuole tecniche e professionali femminili;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Decreta:

La licenza di scuola tecnica a indirizzo industriale è riconosciuta valida per l'ammissione ai concorsi per l'accesso alla carriera di concetto del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Roma, addì 6 ottobre 1972

Il Ministro per la pubblica istruzione
SCALFARO

Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile
BOZZI

(11291)

DECRETO PREFETTIZIO 7 settembre 1972.

Nomina di un componente il Consiglio provinciale di sanità di Pescara.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PESCARA

Visto il proprio decreto n. 6496/T del 27 aprile 1972 col quale è stato ricostituito il consiglio provinciale di sanità per il triennio 1° maggio 1972-30 aprile 1975;

Atteso che l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257, prevede la partecipazione ai consigli provinciali di sanità anche dei rappresentanti dei collegi provinciali dei tecnici di radiologia medica;

Vista la designazione in data 21 giugno 1972 con la quale il collegio provinciale tecnici radiologia medica di Pescara ha segnalato come proprio rappresentante in seno al consiglio provinciale di sanità il sig. Sabatino Cavalcanti;

Sentito il medico provinciale;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257 summenzionato;

Decreta:

Il sig. Sabatino Cavalcanti è nominato componente del consiglio provinciale di sanità per il triennio 1° maggio 1972-30 aprile 1975, in rappresentanza del collegio provinciale tecnici di radiologia medica.

Pescara, addì 7 settembre 1972

Il prefetto: DI CATRANO

(11065)

DECRETO PREFETTIZIO 23 settembre 1972.

Sostituzione di un componente il consiglio provinciale di sanità di Cagliari.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI

Visto il proprio decreto n. 04873 Gab. del 12 dicembre 1970, con il quale è stato provveduto alla rinnovazione del consiglio provinciale di sanità per il triennio 1971-1973;

Vista la nota n. 108-B.1, in data 10 agosto 1972, con la quale l'ordine dei veterinari della provincia di Cagliari comunica che il proprio rappresentante in seno al predetto consesso dott. Zenobio Cancedda è deceduto il giorno due di detto mese;

Vista la nota n. 109.B.1., in data 31 agosto decorso, con la quale il predetto ordine dei veterinari designa, in sostituzione del dott. Cancedda, il dott. Natalini Ottavio, residente a Pirri in via Villasanta n. 228;

Ritenuta la necessità di provvedere in conseguenza;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Il dott. Natalini Ottavio, residente a Pirri in via Villasanta n. 228, è nominato componente del consiglio provinciale di sanità in rappresentanza dell'ordine provinciale dei veterinari, in sostituzione del dott. Zenobio Cancedda.

Cagliari, addì 23 settembre 1972

Il prefetto: PRINCIVALLE

(11163)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Modifiche allo statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Torino

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 2487, in data 2 ottobre 1972, sono state approvate le modifiche apportate agli articoli 4, 6, 15, 17, 18 e 21 dello statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Torino nonché l'inserimento di un nuovo articolo e la conseguente nuova numerazione data agli articoli dal 9 al 26.

(11220)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA CAMPANIA

Approvazione della perimetrazione del rione « Terra » del comune di Pozzuoli

Con decreto provveditoriale n. 27042 in data 29 luglio 1972, registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 1972 al registro n. 5 Lavori pubblici, foglio n. 105, è stato approvato, ai sensi e per gli effetti del terzo comma del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 290, modificato dall'articolo unico della legge 19 luglio 1971, n. 475, il perimetro del rione « Terra » del comune di Pozzuoli, delimitato in rosso nella planimetria catastale (foglio n. 76) in scala 1:1000 con relazione descrittiva delle unità catastali ivi comprese.

(11219)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Sdemanializzazione di terreno in comune di Sandigliano

Con decreto ministeriale 28 marzo 1972, n. 954, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dell'A.N.A.S. del terreno della superficie di mq. 56 circa sito al km 27+700 della strada statale n. 143 identificato nei registri catastali del comune di Sandigliano al foglio n. 1, p.f. 281 ½.

(11221)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del consorzio di miglioramento fondiario di « Anviey », con sede nel comune di Arnaz (Aosta), e nomina della deputazione provvisoria dell'ente.

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1972, registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 1972, registro n. 18, foglio n. 27, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato costituito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 55 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il consorzio di miglioramento fondiario di Anviey, con sede nel comune di Arnaz (Aosta) ed è stata nominata la deputazione provvisoria dell'ente nelle persone dei signori:

Janin Vittorio, presidente;
Joly Cristoforo, vice presidente;
Challancin Riccardo, Janin Secondino, Joly Battista, membri.

(11193)

Modifiche allo statuto del consorzio di bonifica Valli Grandi e Medio Veronese, con sede in Legnago

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste numero 5777, in data 27 settembre 1972, sono state approvate modifiche, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, al testo dello Statuto del consorzio di bonifica Valli Grandi e Medio Veronese, con sede in Legnago, (Verona), deliberate dal consiglio dei delegati in data 10 luglio 1972.

(11195)

Costituzione del consorzio di miglioramento fondiario « Côte-Champagnolaz », con sede nel comune di Arnaz (Aosta), e nomina della deputazione provvisoria dell'ente.

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1972, registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 1972, registro n. 18, foglio n. 29, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste è stato costituito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 55 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio di miglioramento fondiario « Côte-Champagnolaz », con sede nel comune di Arnaz (Aosta), ed è stata nominata la deputazione provvisoria dell'Ente nelle persone dei signori:

Bonin Cesarino, presidente;
Joly Vittorio, vice presidente;
Martignene Paolino, Bonel Luciano e Janin Roberto, membri.

(11194)

Esito di ricorso

Con decreto del presidente della Repubblica 21 giugno 1972, registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1972, registro n. 14 Corpo forestale dello Stato, foglio n. 223, viene respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto il 21 maggio 1971 dalla guardia forestale Rosa Francesco avverso la sua cessazione dal servizio ed il collocamento in congedo.

(11169)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione di un membro del comitato di sorveglianza della società cooperativa « Fregelle », con sede in Pontecorvo

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 28 settembre 1972 il rag. Achilleo Casilli è stato nominato membro del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Fregelle », con sede in Pontecorvo (Frosinone), in sostituzione del dott. Antonio Tombesi, che ha declinato l'incarico.

(11222)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° agosto 1972 al 31 agosto 1972, a norma dei regolamenti (CEE) n. 1638/72, n. 1643/72, n. 1721/72, n. 1806/72 e n. 1816/72, all'esportazione verso Paesi terzi dei prodotti di cui all'allegato II al regolamento (CEE) n. 865/68 (settore prodotti trasformati a base di ortofrutticoli), esclusi i succhi ed i mosti d'uva della v. d. ex 20.07 aventi un tenore di zuccheri addizionati uguale o inferiore al 30 % in peso.

Importo di base per il calcolo delle restituzioni, in unità di conto (1 unità di conto = lire italiane 625) per 1 kg di: (1)

zucchero (saccarosio), addizionato, della v.d. 17.01				glucosio, addizionato, delle v.d. 17.02-B-I-a e 17.02-B-II-a	glucosio e sciroppo di glucosio, addizionati, delle v.d. 17.02-B-I-b e 17.02-B-II-b
dal l'1-8-1972 al l'8-8-1972	dal 9-8-1972 al 21-8-1972	22-8-1972	dal 23-8-1972 al 31-8-1972		
0,0984	0,0800	0,0700	0,0600	0,02894	0,02219

(1) Le ciliege sciroppate (peso sgocciolato dei frutti non inferiore al 50 % del peso totale, imballaggio immediato escluso) della v.d. ex 20.06-B non sono ammesse a questa restituzione in quanto beneficiano della restituzione all'esportazione prevista dall'art. 3-*bis* del regolamento (CEE) n. 865/68.

(10940)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili, dal 1° giugno 1972 al 4 luglio 1972, all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1009/67 (settore zucchero), a norma dei regolamenti (CEE) n. 1126/72, n. 1140/72, n. 1151/72, n. 1165/72, n. 1179/72, n. 1188/72, n. 1203/72, n. 1209/72, n. 1222/72, n. 1227/72, n. 1237/72, n. 1250/72, n. 1257/72, n. 1266/72, n. 1271/72, n. 1279/72, n. 1293/72, n. 1304/72, n. 1320/72, n. 1326/72, n. 1341/72, n. 1360/72, n. 1394/72 e n. 1413/72.

(in lire italiane per 100 kg)

Numero della tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievo 1-6-1972	2-6-1972	dal 3-6-1972 al 7-6-1972	8-6-1972	9-6-1972	dal 10-6-1972 al 13-6-1972
17.01 (segue)		Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:						
		A. denaturati: (1) (2)						
	02	I. zuccheri bianchi	5.581,25	5.412,50	5.500,00	5.581,25	5.500,00	5.412,50
	05	II. zuccheri greggi (3)	4.968,75	4.675,00	4.750,00	4.825,00	4.750,00	4.675,00
		B. non denaturati:						
	07	I. zuccheri bianchi	5.581,25	5.412,50	5.500,00	5.581,25	5.500,00	5.412,50
		II. zuccheri greggi:						
	17	a. destinati ad essere raffinati (3) (4)	4.968,75	4.675,00	4.750,00	4.825,00	4.750,00	4.675,00
	21	b. altri (3) (5)	4.968,75	4.675,00	4.750,00	4.825,00	4.750,00	4.675,00

Numero della tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievo 14-6-1972	15-6-1972	dal 16-6-1972 al 19-6-1972	20-6-1972	21-6-1972	22-6-1972
17.01 (segue)		*Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato* solido:						
		A. denaturati: (1) (2)						
	02	I. zuccheri bianchi	5.500,00	5.668,75	5.931,25	6.187,50	6.012,50	6.187,50
	05	II. zuccheri greggi (3)	4.750,00	4.825,00	5.118,75	5.412,50	5.262,50	5.337,50
		B. non denaturati:						
	07	I. zuccheri bianchi	5.500,00	5.668,75	5.931,25	6.187,50	6.012,50	6.187,50
		II. zuccheri greggi:						
	17	a. destinati ad essere raffinati (3) (4)	4.750,00	4.825,00	5.118,75	5.412,50	5.262,50	5.337,50
	21	b. altri (3) (5)	4.750,00	4.825,00	5.118,75	5.412,50	5.262,50	5.337,50

Numero della tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievo 23-6-1972	dal 24-6-1972 al 27-6-1972	28-6-1972	29-6-1972	30-6-1972	dall'1-7-1972 al 4-7-1972
17.01 (segue)		Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:						
		A. denaturati: (1) (2)						
	02	I. zuccheri bianchi	6.531,25	6.618,75	6.962,50	6.962,50	6.962,50	7.450,00
	05	II. zuccheri greggi (3)	5.562,50	5.562,50	5.856,25	6.106,25	6.168,75	6.775,00
		B. non denaturati:						
	07	I. zuccheri bianchi	6.531,25	6.618,75	6.962,50	6.962,50	6.962,50	7.450,00
		II. zuccheri greggi:						
	17	a. destinati ad essere raffinati (3) (4)	5.562,50	5.562,50	5.856,25	6.106,25	6.168,75	6.775,00
	21	b. altri (3) (5)	5.562,50	5.562,50	5.856,25	6.106,25	6.168,75	6.775,00

(1) Sono considerati come « denaturati » soltanto gli zuccheri la cui denaturazione è effettuata in conformità delle norme stabilite dagli organi competenti delle Comunità europee.

(2) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze.

(3) Il prelievo indicato si applica ad uno zucchero greggio della qualità tipo, cioè ad uno zucchero che ha un rendimento del 92 %.
Il rendimento dello zucchero greggio è determinato mediante analisi da parte del laboratorio chimico centrale delle Dogane conformemente all'art. 1 del regolamento (CEE) n. 431/68.
Se il rendimento dello zucchero greggio importato, determinato come al comma precedente, differisce dal rendimento fissato per la qualità tipo, il prelievo da riscuotere per 100 chilogrammi di tale zucchero greggio è calcolato moltiplicando il prelievo applicabile allo zucchero greggio della qualità tipo per un coefficiente correttore. Il coefficiente correttore si ottiene dividendo per 92 la percentuale del rendimento dello zucchero greggio importato risultante dall'analisi.

(4) Lo zucchero greggio destinato ad essere raffinato è sottoposto all'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze per quanto riguarda la raffinazione, qualora il prelievo applicabile per lo zucchero bianco risulti superiore al prelievo applicabile allo zucchero greggio della qualità tipo.

(5) All'importazione di zucchero greggio non destinato alla raffinazione viene riscosso il prelievo applicabile allo zucchero bianco se tale prelievo risulta superiore a quello applicabile allo zucchero greggio, determinato in conformità alla precedente nota (3).

(10975)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 190

Corso dei cambi del 5 ottobre 1972 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	581,81	581,81	581,75	581,81	581,80	581,80	581,80	581,81	581,81	581,80
Dollaro canadese	591,60	591,60	591,80	591,60	591,70	591,65	591,60	591,60	591,60	591,60
Franco svizzero	153,55	153,55	153,55	153,55	153,45	153,55	153,58	153,55	153,55	153,55
Corona danese	84,25	84,25	84,23	84,25	84,30	84,20	84,19	84,25	84,25	84,25
Corona norvegese	88,40	88,40	88,23	88,40	88,05	88,40	88,30	88,40	88,40	88,40
Corona svedese	122,975	122,975	122,95	122,975	123 —	122,95	122,965	122,975	122,97	122,98
Fiorino olandese	180,16	180,16	180,20	180,16	179,85	180,12	180,22	180,16	180,16	180,15
Franco belga	13,205	13,205	13,20	13,205	13,19	13,18	13,205	13,205	13,20	13,20
Franco francese	116,13	116,13	116,20	116,13	116,10	116,10	116,16	116,13	116,13	116,10
Lira sterlina	1410,85	1410,85	1410 —	1410,85	1410,25	1410,90	1410,60	1410,85	1410,85	1410,85
Marco germanico	181,91	181,91	181,90	181,91	181,75	181,90	181,95	181,91	181,91	181,90
Scellino austriaco	25,175	25,175	25,18	25,175	25,15	25,20	25,1675	25,175	25,17	25,16
Escudo portoghese	21,6225	21,6225	21,65	21,6225	21,69	21,60	21,63	21,6225	21,62	21,60
Peseta spagnola	9,161	9,161	9,16	9,161	9,16	9,16	9,162	9,161	9,16	9,16
Yen giapponese	1,935	1,935	1,9350	1,935	1,93	1,93	1,934	1,935	1,93	1,93

Media dei titoli del 5 ottobre 1972

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	99,525
Redimibile 3,50 % 1934	99,575
» 3,50 % (Ricostruzione)	90,15
» 5 % (Ricostruzione)	93,75
» 5 % (Riforma fondiaria)	94,60
» 5 % (Città di Trieste)	93,90
» 5 % (Beni esteri)	93,40
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	95,80
» 5,50 % » » 1968-83	96,025
» 5,50 % » » 1969-84	97,90
» 6 % » » 1970-85	99,475
» 6 % » » 1971-86	98,775
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,05
» » » 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,80
» » » 5,50 % 1977	100,35
» » » 5,50 % 1978	99,80
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,80
» 5 % (» 1° aprile 1974)	98,925
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,475
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,025
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,80
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,775
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,90
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,75

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 ottobre 1972

Valuta	Cambio medio
Dollaro USA	581,805
Dollaro canadese	591,60
Franco svizzero	153,565
Corona danese	84,22
Corona norvegese	88,35
Corona svedese	122,97
Fiorino olandese	180,19
Franco belga	13,205
Franco francese	116,145
Lira sterlina	1410,725
Marco germanico	181,93
Scellino austriaco	25,171
Escudo portoghese	21,626
Peseta spagnola	9,161
Yen giapponese	1,934

MINISTERO DELLA SANITA

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale « Lentula »

Con decreto n. 1317 del 28 settembre 1972 il sig. Orazio Bruni, domiciliato a Bolzano, via S. Quirino n. 8, è autorizzato a mettere in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale denominata « Lentula » che sgorga dalla sorgente omonima in territorio del comune di Cantagallo, provincia di Firenze. L'acqua verrà imbottigliata, così come sgorga dalla sorgente, in recipienti di vetro del tipo comunemente usato per le acque minerali, della capacità convenzionale di due litri, un litro, mezzo litro ed un quarto di litro, che saranno contrassegnati da etichette di formato rettangolare, stampate su carta bianca, delle dimensioni rispettivamente di cm. 17 x cm. 11 per le bottiglie da 2 e da 1 litro e di cm. 14 x cm. 9 per quelle da 1/2 e da 1/4 di litro, suddivise in tre riquadri.

Nel riquadro sinistro figurano i dati relativi alle costanti chimiche e chimico-fisiche ed alle sostanze disciolte in un litro di acqua, secondo l'analisi eseguita il 16 maggio 1969 dal prof. Danilo Cozzi, direttore dell'istituto di chimica analitica dell'Università di Firenze. Nel riquadro centrale è inserito un disegno ovale raffigurante la zona di Cantagallo con lo stemma del comune ed una moneta romana, sul quale è scritto « Acqua minerale naturale » in caratteri di colore bleu e « Lentula » in caratteri di colore bleu e arancione. Al di sopra di tale ovale si legge « Acqua medio minerale » « Bicarbonato solfato alcalina terrosa » « Provincia di Firenze » « comune di Cantagallo » « Stabilimento in Rifinile di Fossato », in caratteri di colore bianco su fondo arancione. Al di sotto del predetto ovale viene riportato il giudizio di purezza batteriologica formulato in data 21 maggio 1969 dal prof. Giuseppe Mazzetti, direttore dell'istituto d igiene dell'Università di Firenze.

Nel riquadro destro viene riportato il giudizio sulle proprietà terapeutiche dell'acqua, formulato in data 25 luglio 1967 dal prof. Giorgio Miccoli dell'istituto di clinica medica generale e terapia medica dell'Università di Bologna, alcune notizie sulla stessa acqua e gli estremi dell'autorizzazione.

Il tutto conforme all'esemplare allegato al presente decreto.

L'acqua minerale sgorgante dalla viva roccia da tre distinte polle, l'una vicina all'altra, sarà addotta in una vasca di miscelazione e da questa perverrà, mediante conduttura di acciaio mannesmann della lunghezza di circa 1400 metri, allo stabilimento di imbottigliamento, che dovrà essere costruito entro due anni, dalla data del presente decreto.

La chiusura delle bottiglie sarà fatta con tappi a corona in modo da evitare alterazioni o sostituzione dell'acqua minerale.

Intorno alla sorgente sarà costituita una adeguata zona di protezione igienica recintata con rete metallica.

(11246)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Concorsi, per esami, alla qualifica di capo laboratorio o vice capo officina, in prova, nel ruolo del personale tecnico, branca « Manifatture tabacchi », delle carriere dell'esercizio: a venti posti riservato a periti industriali per la meccanica; a dieci posti riservato a periti industriali per l'elettrotecnica.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le successive modificazioni, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico citato;

Vista la legge 23 dicembre 1956, n. 1417, sull'ordinamento delle carriere e lo statuto del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e le successive modificazioni;

Visto l'art. 5 della legge 31 marzo 1955, n. 265, e l'art. 13 della legge 2 aprile 1968, n. 482, concernenti limitazioni ed esclusioni di applicabilità, relativamente a talune categorie impiegatizie dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, delle norme relative alle assunzioni dirette e per concorso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970. n. 1079, recante nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo;

Vista la deliberazione in data 7 dicembre 1971 con la quale il consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato ha espresso parere favorevole alla indizione, fra altri, di due concorsi, per esami, alla qualifica di capo laboratorio o vice capo officina, in prova, nel ruolo del personale tecnico, branca « Manifatture tabacchi », delle carriere dell'esercizio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di cui uno a venti posti riservato a periti industriali per la meccanica ed uno a dieci posti riservato a periti industriali per l'elettrotecnica;

Atteso che il predetto consiglio di amministrazione, nella seduta del 28 aprile 1971, ha approvato il programma di esame relativo ai concorsi suindicati;

Decreta:

Art. 1.

(*numero dei posti messi a concorso*)

Sono indetti i seguenti concorsi, per esami, alla qualifica di capo laboratorio o vice capo officina, in prova, nel ruolo del personale tecnico, branca « Manifatture tabacchi », delle carriere dell'esercizio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato:

a) a venti posti, riservato a periti industriali per la meccanica, ripartiti fra le seguenti sedi:

Bari	posti	1	Modena	posti	1
Bologna	»	1	Rovereto	»	2
Cagliari	»	2	Torino	»	1
Catania	»	1	Trieste	»	2
Firenze	»	1	Venezia	»	1
Lecce	»	2	Adria	»	1
Milano	»	3	Verona	»	1

b) a dieci posti, riservato a periti industriali per l'elettrotecnica, ripartiti fra le seguenti sedi:

Bologna	posti	1	Modena	posti	1
Cagliari	»	1	Palermo	»	1
Firenze	»	1	Rovereto	»	1
Lecce	»	1	Torino	»	1
Milano	»	1	Venezia	»	1

Art. 2.

(*requisiti per l'ammissione ai concorsi*)

Per l'ammissione ai concorsi di cui sopra gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso, con esclusione di titoli equipollenti, del diploma di perito industriale in una delle seguenti specializzazioni:

« per la meccanica », ai fini della partecipazione al concorso di cui alla lettera *a*) del precedente art. 1;

« per l'elettrotecnica », ai fini della partecipazione al concorso di cui alla lettera *b*) del precedente art. 1.

Sono ritenuti validi anche i corrispondenti diplomi conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici;

b) aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 32° salvo i casi di elevazione di cui all'allegato *A* al presente decreto.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) *degli impiegati civili di ruolo e degli operai di ruolo* dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dello Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, ai sensi della legge 26 marzo 1965, n. 229;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) essere di buona condotta morale e civile;

e) avere l'idoneità fisica all'impiego.

Non possono essere ammessi ai concorsi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico citato.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi.

A norma dell'art. 2, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, le esclusioni dai concorsi, per mancanza dei requisiti prescritti, possono essere disposte in ogni momento, con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

(*domande di ammissione ai concorsi*)

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte in carta bollata ed indirizzate alla Direzione generale dei monopoli di Stato — Direzione centrale per i servizi degli affari generali e del personale, dovranno pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato stessa, via della Luce n. 34 A-*bis*, 00100 Roma, entro il termine di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considereranno prodotte in tempo utile anche le domande che perverranno successivamente, purchè risultino spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema esemplificativo, allegato *D* al presente decreto, gli aspiranti debbono dichiarare:

il cognome ed il nome;

la data ed il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che legittimano l'elevazione del suddetto limite o che consentono di prescindere dal limite stesso);

il concorso, tra quelli indicati nel precedente art. 1, al quale intendono partecipare;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della avvenuta cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno di conseguimento e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati di sesso maschile);

gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio, tra quelle indicate per ciascuno dei concorsi, nel precedente art. 1.

Dalla domanda dovrà, altresì, risultare:

l'indicazione di almeno tre sedi, fra quelle menzionate per ciascuno dei concorsi, nel precedente art. 1, cui il candidato aspiri, in ordine di preferenza, ad essere assegnato in caso di nomina;

il recapito, con l'indicazione del codice di avviamento postale, cui indirizzare le comunicazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata nei modi previsti dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere, ove occorra, dopo la scadenza del termine di cui sopra, un ulteriore termine per la regolarizzazione delle domande.

Art. 4.

(*titoli di precedenza o di preferenza nella nomina*)

I concorrenti che abbiano superato le prove d'esame e che intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli, redatti nella forma prescritta nell'allegato *B* al presente decreto.

I requisiti che danno titolo a precedenza o preferenza nella nomina sono ritenuti validi anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal comma precedente.

Art. 5.

(*documentazione di rito*)

I candidati dichiarati vincitori dovranno far pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti redatti in carta bollata:

A) titolo di studio: diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2, lettera *a*).

Detta copia dovrà essere autenticata con le modalità di cui all'art. 14, della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma nella prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica;

B) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita: tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di tale comune. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero dovranno produrre un certificato dell'autorità consolare redatto con l'osservanza delle norme di cui all'art. 18, secondo comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati che abbiano superato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 2, lettera *b*), ed abbiano diritto alla elevazione di tale limite, dovranno altresì produrre gli appositi documenti indicati nell'allegato *B* al presente decreto, salvo il caso che li abbiano già presentati al fine di ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre, ai fini dell'esenzione dal limite massimo di età, apposita attestazione in carta bollata, rilasciata dalla competente autorità militare;

C) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

D) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune nelle cui liste elettorali il candidato è iscritto.

Per i minori di anni 21, il certificato conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a' termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi.

In sostituzione dei documenti indicati alle lettere *C*) e *D*) potrà essere prodotta la certificazione contestuale prevista dall'art. 11 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

E) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

F) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscono sul rendimento del servizio. Ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, dal certificato dovrà risultare espressamente che si è eseguito accertamento sierologico del sangue per la lue. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo aspira.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, invalidi civili ed invalidi del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i vincitori dei concorsi a visita medica di controllo;

G) documento militare (per i candidati di sesso maschile) e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva debitamente vistato dall'autorità competente o di iscrizione nelle liste di leva.

I documenti militari di cui sopra potranno essere prodotti in copia conforme all'originale, debitamente autenticata a norma dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I seguenti documenti debbono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana, o certificazione contestuale sostitutiva;

2) certificato di godimento dei diritti politici, o certificazione contestuale sostitutiva;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico.

I documenti di cui alle precedenti lettere *C*) e *D*) dovranno contenere l'attestazione che gli interessati erano rispettivamente in possesso del requisito della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi.

I profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche

e quelle di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 6.

(categorie di candidati ammessi al beneficio della presentazione della documentazione ridotta)

I candidati dichiarati vincitori i quali appartengano ad Amministrazioni statali come impiegati civili di ruolo o come operai di ruolo, sono tenuti a produrre soltanto i seguenti documenti, in carta bollata, nel termine di cui al primo comma del precedente art. 5:

1) copia integrale dello stato matricolare civile, con la indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio o nel minore periodo di servizio prestato, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma dell'art. 5, salvo il caso che tale copia sia stata già presentata al fine di ottenere il beneficio della preferenza nella nomina.

Tale documento sarà acquisito d'ufficio per i candidati dipendenti dall'Amministrazione dei monopoli;

2) titolo di studio prescritto;

3) certificato medico di cui al citato art. 5, lettera *F*).

I concorrenti che si trovino alle armi per obblighi di leva ovvero in servizio permanente o continuativo nelle forze armate dello Stato o nell'Arma dei carabinieri o nei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, possono presentare soltanto i seguenti documenti, in carta bollata, nel termine anzidetto:

1) titolo di studio prescritto;

2) estratto dell'atto di nascita di cui al citato art. 5, lettera *B*);

3) certificato generale del casellario giudiziale di cui allo stesso art. 5, lettera *E*);

4) certificato del comandante del Corpo al quale appartengono, rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al citato primo comma dell'art. 5, comprovante la loro posizione militare, nonchè la loro buona condotta ed idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 7.

(regolarizzazione dei documenti)

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere, ove occorra, dopo la scadenza del termine di cui al primo comma degli articoli 4 e 5, un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati.

Art. 8.

(documento di riconoscimento da esibire per l'ammissione alle prove di esame)

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) tessera ferroviaria personale, munita di fotografia, se il candidato è dipendente statale o familiare di dipendente statale;

c) tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità.

Art. 9.

(prove di esame diario delle prove)

Gli esami consteranno, per ciascuno dei concorsi di cui al precedente art. 1, di due prove scritte e di un colloquio come dal programma, allegato *C* al presente decreto.

La prima prova scritta sarà comune per entrambi i concorsi. La seconda prova scritta si svolgerà, per ciascun concorso, sugli argomenti che il citato programma prevede per ognuna delle due specializzazioni richieste.

Le prove scritte avranno luogo, contemporaneamente per tutti e due i concorsi, in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, n. 4, nei giorni 28 e 29 marzo 1973.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, disposta ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, del presente decreto, sono tenuti a presentarsi — senza ulteriore avviso — alle ore 8,30 di ciascuno dei giorni anzidetti presso la sede indicata nel precedente comma per sostenere le prove scritte.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la votazione media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati che conseguiranno l'ammissione al colloquio riceveranno comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

L'avviso per la presentazione al colloquio verrà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Il colloquio non s'intenderà superato se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti riportati da ciascuno. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà esposto nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva risulterà dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto conseguito nel colloquio.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme del titolo I, capo secondo, del citato testo unico e del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, come modificati ed integrati dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 10.

(formazione delle graduatorie)

Per ciascun concorso, la graduatoria di merito sarà formata sulla base della votazione complessiva riportata dai candidati.

A parità di merito si applicheranno le preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

La graduatoria di merito di ciascun concorso sarà approvata con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego, nonchè gli eventuali idonei.

La graduatoria dei vincitori di ciascun concorso sarà formata con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti, tenuto peraltro conto del disposto dello art. 5 della legge 31 marzo 1955, n. 265 e dell'art. 13 della legge 2 aprile 1968, n. 482, di cui alle premesse.

I vincitori, quali risulteranno dalle graduatorie formate per ciascuno dei concorsi, saranno collocati in una graduatoria unica, in base alla votazione riportata ed ai titoli preferenziali eventualmente posseduti.

Art. 11.

(pubblicazione delle graduatorie e gravami)

Le graduatorie dei vincitori dei concorsi e quelle degli idonei saranno pubblicate nel « Bollettino Ufficiale », parte 2ª, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Eventuali reclami relativi alla precedenza in graduatoria dei concorrenti debbono essere inoltrati al Ministro per le finanze non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma precedente.

Art. 12.

(commissione esaminatrice)

La commissione esaminatrice, unica per entrambi i concorsi, sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Art. 13.

(nomina dei vincitori e servizio di prova)

I vincitori dei concorsi che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova per il periodo di mesi sei, con l'attribuzione dello stipendio annuo lordo di

L. 1.271.550, parametro 173, iniziale, di cui alla tabella unica, quadro II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, dell'indennità integrativa speciale prevista dalla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, e della quota di aggiunta di famiglia eventualmente spettante.

Ai vincitori dei concorsi che rivestano la qualità di impiegati civili dello Stato, ovvero provengano dal personale civile non di ruolo dello Stato o dal personale salariato di ruolo dello Stato, e siano in godimento di stipendio, paga o retribuzione, superiore a quello spettante nella nuova qualifica, sarà attribuito il trattamento economico previsto dall'art. 12, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Al termine del suddetto periodo di prova, i vincitori medesimi saranno definitivamente confermati nell'impiego previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione. In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto ministeriale, la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dallo art. 10, terzo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 14.

(*assegnazione della sede di servizio*)

I vincitori saranno assegnati ad una delle sedi di servizio di cui al precedente art. 1 fino al raggiungimento del numero dei posti disponibili in ciascuna sede e per ciascuno dei concorsi, tenendo conto del posto occupato in graduatoria e dello ordine di preferenza indicato nella domanda di ammissione ai concorsi stessi.

I vincitori che non trovassero collocamento in nessuna delle sedi richieste, perchè già coperte da colleghi che li precedono in graduatoria, saranno assegnati a sede diversa, sempre fra quelle indicate nel precedente art. 1.

Ai vincitori sarà prefisso un termine per assumere servizio nella sede assegnata. Ai medesimi, qualora vengano assegnati ad una sede diversa da quella di residenza, saranno rimborsate le spese sostenute per il viaggio in ferrovia a prezzo ridotto.

Coloro che non assumeranno, senza giustificato motivo, servizio nella sede e nel termine assegnati, decadranno dalla nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 giugno 1972

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *settembre* 1972
Registro n. 18 *Monopoli, foglio n.* 109

ALLEGATO *A*

(rif. art. 2, lettera *b*) del bando)

Il limite massimo di età di cui alla lettera *b*) dell'art. 2 del bando è elevato:

1) di due anni, per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi, e di un anno in più per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

a) per coloro che appartengano alle categorie dei partigiani combattenti, dei reduci dalla prigionia o dei cittadini deportati dal nemico dopo l'8 settembre 1943 o ad altra categoria cui siano applicabili, a norma delle disposizioni in vigore, i benefici previsti dalla legge in favore dei combattenti, purchè non abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e purchè non si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950), per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano e per i profughi dai territori esteri o da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137), nonchè per i rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri (legge 25 ottobre 1960, n. 1306), per i rimpatriati dall'Algeria e da altri paesi del continente africano (legge 25 febbraio 1963, n. 319) nonchè per i rimpatriati dalla Libia di cui al decreto legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744.

Il beneficio dell'elevazione di 5 anni del limite massimo di età spetta una sola volta, anche se l'interessato appartenga a più di una delle categorie suindicate;

3) del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, nei confronti dei candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178;

4) per gli assistenti ordinari di università o di istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è elevato, ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con la legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria;

5) ad anni 39:

a) per coloro che appartengano alla categoria dei partigiani combattenti o ad altre categorie assimilate ai combattenti e che siano decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare ovvero promossi per merito di guerra.

Tale beneficio non si cumula con quello di cui al precedente n. 2);

b) per i capi di famiglie numerose, costituite da almeno sette figli viventi, computati fra essi anche i figli caduti in guerra, salvo il maggior limite di 40 anni consentito dal cumulo delle elevazioni indicate nel precedente n. 1);

6) ad anni 40, rimanendo assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, tenuto conto del disposto di cui al citato art. 5, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1956, n. 1417;

b) per il personale licenziato da non più di cinque anni dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, tenuto conto del disposto di cui al ripetuto art. 5, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1956, n. 1417.

I benefici di cui ai numeri 1), 2), 3), 4) e 5), salve le eccezioni ivi indicate, si cumulano tra loro, purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età, ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1956, n. 1417, citata nelle premesse.

Roma, addì 12 giugno 1972

Il Ministro: PELLA

ALLEGATO *B*

(rif. art. 2, lettera *b*) e art. 4 del bando)

Documentazione dei titoli che danno diritto alla precedenza o preferenza nella nomina e ad elevazione del limite massimo di età.

Ai fini dell'applicazione dei benefici relativi alla riserva di posti o alla preferenza a parità di merito in ordine alla formazione della graduatoria dei vincitori e agli effetti dell'elevazione del limite massimo di età di cui all'art. 2, lettera *b*) del bando, gli interessati dovranno ottemperare, nei termini stabiliti dal primo comma, rispettivamente, degli articoli 4 e 5, a quanto segue:

1) ex combattenti ed assimilati:

a) gli ex combattenti e coloro che hanno prestato servizio ad ogni effetto equiparabile al servizio di combattente dovranno produrre la copia aggiornata o l'estratto in bollo dello stato di

servizio (per gli ufficiali) o del foglio matricolare (per i sottufficiali, graduati, militari di truppa) contenente le annotazioni delle eventuali benemerenze di guerra, ovvero la prescritta dichiarazione integrativa in regola con la legge sul bollo;

b) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno attestazione, in carta bollata, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

2) *mutilati ed invalidi:*

a) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini, già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui all'art. 1 della legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dalla Direzione provinciale del tesoro competente, oppure una dichiarazione d'invalidità, in carta da bollo, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido, nonchè la categoria di pensione;

b) i mutilati e gli invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

c) i mutilati e gli invalidi del lavoro dovranno presentare un certificato, in carta da bollo, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, dal quale risulti il numero di iscrizione nel relativo elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, nonchè l'infermità o lesione che ha determinato l'invalidità dell'interessato e il grado di riduzione della sua capacità lavorativa;

d) i mutilati e gli invalidi civili dovranno presentare un certificato, in carta da bollo, rilasciato dal competente organo provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, dal quale risultino gli estremi relativi all'avvenuto accertamento dell'invalidità da parte della commissione sanitaria di cui allo art. 7 della legge 6 agosto 1966, n. 625, nonchè la natura della minorazione fisica del concorrente ed il grado di riduzione della sua capacità lavorativa;

3) orfani:

a) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili, in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare, un certificato, in carta bollata, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, ai sensi degli articoli 8 e 61 della legge 13 marzo 1958, n. 365;

b) gli orfani dei caduti per causa di servizio o considerati tali a norma degli articoli 9 e 13 della legge 23 aprile 1965, n. 488, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante apposita dichiarazione, in carta bollata, rilasciata dall'Amministrazione presso la quale il genitore caduto o divenuto inabile al lavoro prestava servizio, ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, della legge 15 novembre 1965, n. 1288;

c) gli orfani dei caduti sul lavoro dovranno dimostrare tale loro qualità mediante apposito certificato, in carta bollata, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, dal quale risulti il numero di iscrizione nel relativo elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

4) figli di mutilati e di invalidi:

a) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicate nel precedente n. 2), lettera *a*), dovranno documentare tale loro qualità presentando un certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

b) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio o del lavoro, dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, in carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione, con l'indicazione della relativa categoria;

5) vedove non rimaritate dei caduti:

a) le vedove non rimaritate dei caduti in guerra o per i fatti di guerra indicati nella citata lettera *a*) della voce orfani dovranno comprovare tale loro condizione mediante l'apposito mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio e quelle parificate a tale categoria ai sensi dell'art. 9 della citata legge 23 aprile 1965, n. 488, dovranno comprovare tale loro condizione mediante un'apposita dichiarazione, in carta bollata, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il coniuge caduto prestava servizio;

c) le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro dovranno comprovare tale loro condizione mediante un certificato in carta da bollo, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, dal quale risulti il numero di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

6) madri e sorelle dei caduti:

le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle lettere *a*), *b*) e *c*) della voce orfani dovranno comprovare tale loro condizione mediante apposito certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

7) profughi:

i profughi dovranno comprovare tale loro qualifica mediante il documento previsto a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi di cui all'allegato *A* al presente decreto, n. 2), lettera *b*) e cioè:

i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, da territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante una attestazione su carta da bollo rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana; i profughi dalla Libia di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, i profughi dall'Egitto, dall'Algeria, dalla Tunisia, da Tangeri e dagli altri paesi africani, anche un'attestazione, in carta da bollo, rilasciata dal Ministero degli affari esteri o dall'autorità consolare.

Gli invalidi di guerra, gli invalidi civili per fatto di guerra, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove di caduti di guerra o per fatto di guerra o per servizio o del lavoro ed i profughi potranno produrre, in luogo dei documenti di cui ai precedenti numeri 2), 3), 5) e 7) un certificato, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante l'iscrizione nell'apposito elenco istituito ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482;

8) decorati, feriti di guerra e promossi per merito di guerra:

i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

9) perseguitati politici e razziali:

a) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante una attestazione rilasciata, in carta da bollo, dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

b) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, in carta legale, della competente autorità israelitica;

10) coniugati:

i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, in carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma dell'art. 4 del bando. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare da detto documento che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computati fra essi anche i figli caduti in guerra;

11) dipendenti delle Amministrazioni dello Stato:

a) i candidati che siano impiegati civili di ruolo dello Stato e gli operai di ruolo dello Stato dovranno produrre copia integrale dello stato matricolare, in bollo, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del citato art. 4;

b) i concorrenti che siano dipendenti statali non di ruolo dovranno produrre un certificato, in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del ripetuto art. 4, rilasciato in carta bollata dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio o nel minore periodo di servizio prestato;

c) i dipendenti statali che abbiano frequentato, con esito favorevole, i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta bollata, rilasciato dall'amministrazione che ha organizzato i corsi suddetti, attestante la votazione riportata;

d) i concorrenti già appartenenti ad enti di diritto pubblico e ad altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato, in carta bollata, rilasciato dall'Ufficio liquidazione del Ministero del tesoro, attestante tale loro qualità, nonchè la data di cessazione del relativo rapporto d'impiego;

e) gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita, e, rispettivamente, il periodo di appartenenza ai ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari, volontari od incaricati. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Nei confronti dei candidati che siano dipendenti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, si provvederà di ufficio alla acquisizione dei documenti di cui alle precedenti lettere *a*), *b*) e *c*). A tale fine, il possesso dei requisiti di cui trattasi dovrà essere comunicato all'amministrazione entro il termine perentorio di cui al citato art. 4.

Roma, addì 12 giugno 1972

Il Ministro: PELLA

ALLEGATO *C*

PROGRAMMA D'ESAME DEI CONCORSI

per la nomina alla qualifica di capo laboratorio o vice capo officina.

PROVE SCRITTE

1ª prova (comune a tutti i candidati).

Calcolo letterale Equazioni e sistemi di equazioni di 1° e 2° grado Radicali Potenze Equazioni esponenziali Logaritmi Numeri complessi.

Progressioni aritmetiche e geometriche Media aritmetica semplice e ponderale Media geometrica.

Nozioni sui vettori loro legami con i numeri complessi.

Figure piane Poligoni regolari Cerchio Solidi geometrici.

Applicazione dell'algebra alla geometria in casi numerici e letterali di facile discussione.

Trigonometria piana Funzioni circolari Formule di addizione, duplicazione e bisezione degli archi Equazioni trigonometriche Relazione fra gli elementi di un triangolo.

Coordinate cartesiane ortogonali nel piano e nello spazio Rappresentazione grafica delle funzioni Equazioni della retta Coniche.

Nozioni sui limiti e sulle derivate Regole di derivazione Massimi e minimi Integrali.

Forze Composizione e scomposizione delle forze Coppie Gravità e baricentro Poligoni funicolari Macchine semplici Lavoro Energia Potenza Resistenze passive.

Cinematica Moto uniforme, vario e uniformemente vario Moto circolare Moto armonico.

2ª prova (per i periti industriali per la meccanica).

Principali proprietà dei liquidi e dei gas - Moto dell'acqua nei canali e nelle condotte forzate Misure di portata Impianti di sollevamento acqua Pompe Circuiti oleodinamici Macchine idrauliche.

Termometria Dilatazioni termiche Calorimetria Propagazione del calore Cambiamenti di stato Gas e vapori Principi della termodinamica.

Generatori di vapore Macchine termiche Diagrammi entropici e di Mollier Cicli Rendimenti.

Motori endotermici a scoppio e diesel Nozioni sulle turbine a gas Ventilatori Compressori L'industria del freddo.

Nozioni sui circuiti e linee elettriche Generatori di corrente Motori elettrici Trasformatori Impianti idro e termoelettrici Linee di trasmissione e di distribuzione Apparecchi di manovra, regolazione, protezione e misura Tariffficazione dell'energia elettrica Norme CEI sulla prevenzione degli infortuni.

Leggi della dinamica Impulso e quantità di moto Lavoro di una forza e di una coppia Principio della conservazione della energia Potenza Momento d'inerzia Urto dei corpi.

Resistenze allo strisciamento ed al rotolamento Lubrificazione Resistenza del mezzo Trasmissione del lavoro Applicazione del principio della conservazione dell'energia alle macchine Rendimenti.

Resistenza dei materiali Sollecitazioni semplici e composte Deformazione Verifica di stabilità Dimensionamento di organi e strutture meccaniche.

Materiali impiegati nell'industria meccanica Acciaio Leghe leggere Bronzo Ottone Legno Materie plastiche ecc.

Utensili, attrezzi e macchine utensili.

Metrologia Strumenti di misura e di controllo Tolleranze.

Lavorazione a freddo e a caldo Fusione - Fucinatura - Saldatura Stampatura Laminazione Trafilatura Estrusione.

Organizzazione della produzione Sistemi di lavorazione e determinazione dei tempi Elementi per il calcolo dei costi Norme e dispositivi per la prevenzione infortuni.

2ª prova (per i periti industriali per l'elettrotecnica).

Principali proprietà dei liquidi e dei gas Moto dell'acqua nei canali e nelle condotte forzate Pompe.

Termometria Dilatazioni termiche Calorimetria Propagazione del calore Cambiamenti di stato Nozioni sui principi della termodinamica e sul funzionamento delle macchine termiche.

Elettrostatica Magnetismi Elettromagnetismo Induzione elettromagnetica Correnti elettriche continue e alternate Grandezze periodiche e alternative e loro rappresentazione Cenni di elettronica.

Circuiti elettrici e magnetici . Grandezze elettriche Circuiti a corrente alternata monofasi e polifasi Leggi relative Campo rotante Ferraris.

Correnti oscillanti Tubi elettronici Semiconduttori Onde elettromagnetiche.

Generatori di corrente continua Motori a corrente continua Generatori di corrente alternata Motori sincroni ed asincroni. Trasformatori statici: principio di funzionamento, struttura, avvolgimenti interni Parallelo dei trasformatori Autotrasformatori Trasformatori di misura.

Conversione della corrente Raddrizzatori Accumulatori elettrici Elettrochimica.

Impianti idro e termoelettrici Linee di trasmissione e di distribuzione Cabine elettriche Sottostazioni Apparecchi di manovra, di regolazione, di protezione e di misura.

Impianti di illuminazione.

Materiali conduttori, isolanti e magnetici Isolamento dei conduttori Avvolgimenti per macchine a corrente continua ed alternata Particolarità costruttive dei trasformatori, dei reostati, degli interruttori, ecc.

Tariffficazione dell'energia elettrica Norme CEI sugli impianti e sulle macchine elettriche per la prevenzione degli infortuni.

COLLOQUIO

Il colloquio, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verterà sui seguenti altri argomenti:

elementi di legislazione sociale con particolare riguardo alle norme tecniche per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;

elementi di contabilità generale dello Stato;

nozioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Roma, addì 12 giugno 1972

Il Ministro: PELLA

ALLEGATO *D*

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi, in carta da bollo

Alla Direzione generale dei monopoli di Stato Direzione centrale per i servizi degli affari generali e del personale
Via della Luce n. 34 A-*bis* 00100 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome)
nato a (provincia di .) il
e residente dal (1) in (C.A.P. .)
(provincia di .) via n.
chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a posti di capo laboratorio o vice capo officina, in prova, nel ruolo del personale tecnico, branca « Manifatture tabacchi », delle carriere dell'esercizio, riservato a periti industriali per (2)

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

a) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età perchè (3) (per i soli candidati che abbiano superato il 32° anno di età

b) è cittadino italiano;

c) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (4)

d) non ha riportato condanne penali (5) e non ha procedimenti penali pendenti a suo carico;

e) è in possesso del diploma di perito industriale, specializzazione conseguito presso l'istituto tecnico industriale di in data
.;

f) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente (6) .;

g) ha (ovvero: non ha) prestato servizio presso (7)
.;

h) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Dichiara, inoltre, di aspirare all'assegnazione ad una delle tre sedi qui appresso indicate in ordine di preferenza (8) e di essere comunque disposto a raggiungere qualsiasi altra sede, qualora si verifichi l'ipotesi contemplata dall'art. 14 del bando di concorso.

lì

Firma (9)

Recapito cui indirizzare tutte le comunicazioni relative al concorso di cui sopra:

---

(1) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza. Se il trasferimento è avvenuto da meno di un anno, indicare anche le precedenti residenze.

(2) Il candidato, in relazione al titolo di studio posseduto, indichi a quale dei due concorsi, di cui all'art. 1 del bando, intende partecipare.

(3) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano diritto all'elevazione di tale limite. I candidati, nei cui confronti si prescinde dal limite massimo di età, dovranno invece indicare il titolo posseduto che consente di prescindere dal limite stesso.

(4) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi. I candidati minori di anni 21 dichiareranno se siano incorsi, o meno, in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici.

(5) In caso contrario, indicare le condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data dei relativi provvedimenti e l'autorità che li ha emessi.

(6) Tale dichiarazione è richiesta solo ai candidati di sesso maschile. Secondo i casi, indicare di aver già prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . di .; di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, oppure perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo, o di rinvio in qualità di ., ovvero perchè riformato o rivedibile.

(7) L'aspirante indichi gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego. Qualora il candidato non sia mai stato dipendente da pubbliche amministrazioni, è necessaria una esplicita dichiarazione in tal senso.

(8) Indicare tre fra le sedi menzionate nell'art. 1 del bando di concorso.

(9) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(11156)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Diario della prova scritta del pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi centotrentacinque posti di gestore in prova.

La prova scritta del pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi centotrentacinque posti di gestore in prova, indetto con decreto ministeriale 18 gennaio 1972, n. 252, registrato alla Corte dei conti addì 28 marzo 1972, registro n. 57 bilancio Trasporti, foglio n. 10, avrà luogo alle ore 8 del giorno 22 ottobre 1972 nelle località e sedi appresso indicate:

Sede di Milano:

1) liceo ginnasio statale « Carducci », via Beroldo, 9;

2) istituto tecnico commerciale statale « P. Verri », via Lattanzio, 38;

3) istituto tecnico statale commerciale per geometri « G. Zappa », viale Marche, 71.

Sede di Verona:

1) istituto tecnico statale industriale « G. Ferraris », via del Pontiere, 40.

Sede di Venezia:

1) istituto tecnico industriale statale « Zuccante », via Baglioni, 26 Mestre;
2) liceo scientifico « G. Bruno », via Baglioni, 22 Mestre.

Sede di Trieste:

1) istituto tecnico commerciale e per geometri « L. da Vinci », via Paolo Veronese, 3.

Sede di Genova:

1) liceo ginnasio « Andrea Doria », via Armando Diaz, 8;
2) istituto tecnico « V. Emanuele II », largo della Zecca, 4;
3) scuola media « G. Parini », via Archimede, 46.

Sede di Bologna:

1) liceo scientifico « A. Righi », viale Carlo Pepoli, 3;
2) istituto tecnico industriale statale « Belluzzi », via Saragozza, 9;
3) scuola media « Zanotti », via Calori, 8;
4) istituto tecnico commerciale « L. Tanari », via Marchetti, 22.

Sede di Firenze:

1) istituto tecnico industriale « L. da Vinci », via del Terzolle, 91;
2) istituto tecnico industriale « L. da Vinci » (biennio), via Panciatichi, 27;
3) liceo scientifico statale « L. da Vinci », via dei Marignolli, 1.

Sede di Ancona:

1) liceo scientifico « Luigi di Savoia », via Vecchini, 2;
2) scuola media « G. Leopardi », via Veneto, 9;
3) scuola media « G. Pascoli », via Cadore, 1.

Sede di Roma:

1) istituto tecnico commerciale « Duca degli Abruzzi », via Palestro, 38;
2) istituto tecnico statale industriale « G. Galilei », via Conte Verde, 51;
3) istituto tecnico commerciale e per geometri « Mattei », via Tor Fiorenza, 56;
4) liceo scientifico statale « Plinio Seniore », via Montebello, 126.

Sede di Napoli:

1) liceo « Garibaldi », via Carlo Pecchia, 26 (c/o piazza Carlo III);
2) liceo « Umberto I », via Carducci, 1;
3) scuola media « G. Cesare », via Puccini, 1 (Vomero);
4) scuola media « U. Saba », via Acitillo (Vomero);
5) liceo « G. B. Vico », via Salvator Rosa, 117;
6) istituto tecnico commerciale « M. Pagano », via A. D'Isernia, s.n.

Sede di Bari:

1) istituto tecnico statale per geometri « Pitagora », corso Cavour, 249;
2) liceo scientifico « A. Scacchi », via Melo, 244;
3) istituto tecnico statale industriale « G. Marconi », piazza Peucetia, s.n.

Sede di Reggio Calabria:

1) istituto tecnico industriale « T. Panella », via E. Cuzzocrea, 38;
2) istituto tecnico commerciale « R. Piria », via R. Piria, 6;
3) liceo ginnasio « T. Campanella », via T. Campanella, 25;
4) istituto magistrale « T. Gulli », via 2 Settembre, 2-A.

Sede di Palermo:

1) istituto magistrale « Finocchiaro Aprile », via Epicarmo, 18;
2) istituto commerciale « Francesco Ferrara », via Gaetano Sgarlata, 11;
3) liceo ginnasio « Meli », via Libertà, 46;
4) scuola media « Alberico Gentili », via F.lo Iacono, s.n.

Sede di Cagliari:

1) liceo ginnasio statale « G. M. Dettori », via Cugia, 2.

Roma, addì 2 ottobre 1972

p. *Il direttore generale*: MAYER

(11288)

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina del vincitore del concorso ad un posto di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « meccanico » specializzato.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 27ª del 14 luglio 1972, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 4 luglio 1970, registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 1970, registro n. 43 Difesa pers. civ., foglio n. 49, con il quale è stato nominato il vincitore del concorso ad operaio dello Stato, in prova, per la qualifica di mestiere di « meccanico » specializzato.

(11002)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina dei vincitori del concorso a tre posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « elettronico per impianti e apparecchiature compresi i sistemi d'arma » qualificato.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 27ª del 14 luglio 1972, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 29 aprile 1971, registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1971, registro n. 24 Difesa pers. civ., foglio n. 114, con il quale sono stati nominati i vincitori del concorso ad operaio dello Stato, in prova, per la qualifica di mestiere di « elettronico per impianti e apparecchiature compresi i sistemi d'arma » qualificato.

(11003)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina del vincitore del concorso ad un posto di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « elettricista magnetista » specializzato.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, si dà notizia che nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 27ª del 14 luglio 1972 è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 9 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1970, registro n. 60 Difesa pers. civ., foglio n. 385, con il quale è stato nominato il vincitore del concorso ad operaio dello Stato, in prova, per la qualifica di mestiere di « elettricista magnetista » specializzato.

(11004)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina del vincitore del concorso ad un posto di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « artificiere » specializzato.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 27ª del 14 luglio 1972, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 23 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1970, registro n. 66 Difesa pers. civ., foglio n. 211, con il quale è stato nominato il vincitore del concorso ad operaio dello Stato, in prova, per la qualifica di mestiere di « artificiere » specializzato.

(11005)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina dei vincitori del concorso a tre posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « sarto » specializzato.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 27ª del 14 luglio 1972, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 1° dicembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 1971, registro n. 9 Difesa pers. civ., foglio n. 313, con il quale sono stati nominati i vincitori del concorso ad operaio dello Stato, in prova, per la qualifica di mestiere di « sarto » specializzato.

(11006)

REGIONI

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 24 agosto 1972, n. **25**.

2° Provvedimento di variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1972.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 31 *del* 24 *agosto* 1972)

(11092)

LEGGE REGIONALE 24 agosto 1972, n. **26**.

Estensione dell'assistenza farmaceutica ai coltivatori diretti.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 32 *del* 25 *agosto* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa dell'istituzione del servizio sanitario nazionale, la regione Toscana eroga contributi ai comuni della Regione ai fini dell'assistenza farmaceutica ai coltivatori diretti titolari, coadiuvanti e familiari iscritti negli appositi elenchi degli uffici provinciali dei contributi unificati ed ai pensionati coltivatori diretti che come tali godono di pensione da parte dell'Istituto nazionale di previdenza e loro familiari.

Hanno altresì diritto all'assistenza farmaceutica erogata dalla Regione coloro che in attesa di essere compresi negli elenchi degli uffici provinciali dei contributi unificati ed ai quali i predetti Uffici attestino il possesso di tutti i requisiti necessari per l'iscrizione.

L'intervento finanziario della Regione si attua tramite i comuni, i quali possono aderire previa deliberazione.

Art. 2.

Ciascun comune che abbia deciso di aderire, previa deliberazione consiliare, provvede alla costituzione di una commissione avente sede presso il comune medesimo con il compito di provvedere:

a) al rilascio del ricettario agli aventi diritto all'assistenza in base alle leggi 22 novembre 1954, n. 1136 e 29 maggio 1967, n. 369, secondo gli elenchi forniti dagli enti mutualistici;

b) al controllo dei documenti di spesa.

La commissione, presieduta dal sindaco o da un suo delegato, è di norma composta da consiglieri della maggioranza e della minoranza e dalle rappresentanze delle organizzazioni professionali di categoria. Alla commissione partecipano inoltre l'ufficiale sanitario del comune ed un rappresentante della Cassa mutua comunale.

Art. 3.

Per l'assistenza farmaceutica di cui ai precedenti articoli, la Regione contribuisce nella misura del 35% del costo dei medicinali quale risulta dal prezzo segnato in fustella.

Art. 4.

La giunta regionale, ai fini dell'erogazione farmaceutica in forma diretta, promuove convenzioni provinciali fra gli organismi rappresentativi delle farmacie e i comuni unitamente agli enti mutualistici.

Art. 5.

Entro il 15 dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre ciascuna amministrazione comunale provvede a compilare gli elenchi degli assistiti nel trimestre immediatamente precedente.

Dai sopradetti elenchi deve risultare il nominativo dell'assistito ed il costo globale dei farmaci acquistati da ogni singolo assistito. Una copia di detti elenchi, unitamente alla copia degli elenchi di cui all'art. 2 e loro successivi aggiornamenti, deve essere fatta pervenire alla regione Toscana entro e non oltre 30 giorni dalla fine del trimestre a cui si riferiscono.

Art. 6.

La giunta regionale è autorizzata a concedere ai comuni acconti trimestrali proporzionati agli importi dovuti a norma del precedente art. 3.

La liquidazione finale sarà operata annualmente a chiusura dell'esercizio e comunque non oltre il mese di febbraio sulla base della spesa effettivamente sostenuta e documentata.

Art. 7.

Le provvidenze di cui alla presente legge decorrono dal primo giorno del mese successivo alla data di pubblicazione della legge nel « Bollettino Ufficiale » della Regione ed hanno effetto sino a quando non saranno emanate apposite provvidenze in materia da parte dello Stato.

Art. 8.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa annua di L. 800.000.000 da finanziarsi su apposito capitolo del bilancio regionale. Alla spesa afferente il periodo che decorre dal giorno indicato al precedenete articolo fino al 31 dicembre 1972, si fa fronte con il capitolo 45/13 iscritto nel Bilancio del corrente esercizio finanziario.

La presente legge regionale è pubblicata sul « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

MALVEZZI

(11093)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato S.